

Ancona, 28 maggio 2020

ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE
Cod. Amministrazione: orge_mar
Cod. Registro: OUT
Prot.N. 0000508 del 28/05/2020
Agenzia Demanio Regione Marche

Spett.le Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Marche
Via Fermo,1
60128 ANCONA
pec: dre_Marche@pce.agenziademanio.it

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per la manifestazione di interesse volta all' affidamento dei servizi relativi alle indagini e rilievi preliminari finalizzati alla redazione della progettazione definitiva da restituire in modalità BIM compresa relazione geologica, verifica preventiva dell'interesse archeologico e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali, per la realizzazione della nuova Caserma dell'arma dei Carabinieri sita nel Comune di Visso.

CIG: 82385488E0 – CUP: G63I18000100001

Spett.le Ente,

facendo seguito alla Vs. comunicazione pervenuta alla Segreteria di questo Ordine in data 20.05.2020 (Vs. prot. n.3155 del 18.05.2020), riguardante l'avviso di indagine per la manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi **relativi alle indagini e rilievi preliminari finalizzati alla redazione della progettazione definitiva da restituire in modalità BIM compresa relazione geologica, verifica preventiva dell'interesse archeologico e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali, per la realizzazione della nuova Caserma dell'arma dei Carabinieri sita nel Comune di Visso** , dalla disamina dei documenti allegati, sono state riscontrate le seguenti criticità:

1) all'art. 4 del “**capitolato speciale descrittivo e prestazionale**”, nel criterio adottato per l'attribuzione del compenso da assegnare per la redazione della relazione geologica nel progetto definitivo, soltanto nelle pagg. 12 e 14, si è fatto riferimento solo ed esclusivamente alla categoria “Strutture” (Codici ID S03 – S04) Si rammenta che, ai sensi dell'art.4 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 (c.d. “*equo compenso*”), il compenso “... è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P»,...”. **Per cui, nella definizione complessiva della previsione prestazionale del livello progettuale definitivo, la parte specifica riguardante la stima del compenso per la competenza geologica andrebbe riconfigurata e dimensionata anche secondo quanto specificato all'art.7 comma 2 del suddetto decreto. A tal proposito è bene ricordare che il TAR delle Marche, con sentenza n. 761 del 9 dicembre 2019, ha affermato l'illegittimità di un bando adottato in violazione dei criteri del Decreto sull'equo compenso;**

2) all'art.6.2 del “**capitolato speciale descrittivo e prestazionale**”, a pag.20, è descritto il piano delle indagini preliminari alla fase di progettazione, che prevede sia la fase di cantiere (indagini geologiche, geotecniche e geofisiche) che quella di laboratorio sui terreni prelevati nell'area oggetto di intervento. Il geologo, durante la fase esecutiva delle indagini geognostiche, rappresenta il Direttore dei Lavori; **per cui, sempre nella attribuzione del corretto compenso prestazionale, per le varie categorie costituenti l'intera opera, è opportuno considerare anche la voce identificata dal codice Qcl.05.01 “Ufficio della Direzione Lavori per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “Geologo”**

In sostanza, il compenso spettante al geologo dovrà essere rideterminato in funzione del contributo svolto sia per il supporto alla progettazione che per la Direzione Lavori delle indagini geognostiche (fase di esecuzione dei lavori) fermo restando, comunque, il rispetto di quanto stabilito dall'equo compenso (vedi artt.4 e 7 del D.M. 17 giugno 2016).

Inoltre, si rende doveroso sottolineare che:

- la relazione geotecnica, **ai sensi dell'art.41 comma 1 lett e) del DPR 328/2001, e confermato dalla Sentenza n°701/1995 del Consiglio di Stato**, è di competenza,

- oltre all'ingegnere, anche del geologo. Nel caso specifico oggetto dell'avviso di indagine di mercato, è bene evidenziare che una caserma dell'Arma dei CC rappresenta un edificio strategico anche con riferimento a funzioni di protezione civile in caso di calamità. Per cui, ai sensi delle NTC 2018, esso è identificato con classe d'uso IV e, quindi, sempre per la stessa normativa, soggetto allo Studio di Risposta Sismica locale (RSL) che rappresenta uno degli aspetti della parte geotecnica (art.26 DPR 207/2010);
- la relazione idrologica ed idraulica (così come definita dall'art.26 del DPR 207/2010), per effetto **della sentenza n.5013/2019 del Consiglio di Stato**, può essere redatta anche dal geologo, dall'ingegnere idraulico o da entrambi.

Nella speranza dell'accoglimento di quanto sopra evidenziato, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
Geol. Daniele Mercuri

